CAMERA DEI DEPUTATI N. 860-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI

(BERNINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCOTTI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

Presentato il 26 maggio 1992

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 296, recante copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali

(Relatore: **Cesare CURSI**)

NOTA: Testo approvato dalla IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni), in sede referente, il 23 giugno 1992. In data 24 giugno 1992 l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE.

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 296, recante copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 gennaio 1992, n. 42, e 26 marzo 1992, n. 242.

TESTO
DELLA COMMISSIONE.

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 26 maggio 1992, n. 296, recante copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 1:

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. I mutui per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locale relativi agli anni 1987-1990 possono essere contratti anche nei casi in cui gli enti locali, le loro aziende municipalizzate pluriservizio e le regioni abbiano già dato copertura, in tutto o in parte, ai predetti disavanzi con risorse finanziarie a carico dei propri bilanci. »;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ripartito tra le regioni un contributo di lire 20 miliardi destinato alla predisposizione di mezzi pubblici che consentano l'accesso ai cittadini portatori di *handicap*. Entro ulteriori 60 giorni, ciascuna regione, sentiti i comuni e le province interessati, provvede all'assegnazione della quota di detto contributo agli enti o alle aziende che esercitano il pubblico trasporto locale. All'onere derivante dal presente comma, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Fondo per la dotazione dei mezzi pubblici di trasporto di sistemi che consentano l'accesso ai cittadini portatori di *handicap*" ».

Decreto-legge 26 maggio 1992, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 122 del 26 maggio 1992.*

Copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato il grave stato di tensione esistente tra gli operatori del trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere l'assunzione a carico del bilancio statale dell'onere relativo al 65 per cento delle rate di ammortamento dei mutui destinati alla copertura dei disavanzi del trasporto locale, per gli anni 1987-1990 e per l'anno 1991, contratti e da contrarre dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali inclusi nei rispettivi territori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Con le modalità ed entro i limiti indicati negli articoli 2, commi 1, 2, 4 e 5, e 2-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, gli enti locali e le regioni possono contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locale relativi all'anno 1991.

2. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui contratti e da contrarre, ai sensi degli articoli 2, commi 1, 2 e 4, e 2-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, nonché ai sensi del comma 1, dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali inclusi nei rispettivi territori sono assunti nella misura del 65 per cento a carico del bilancio dello Stato.

3. Qualora i mutui contratti o da contrarre dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali, ai sensi degli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, ed ai sensi del comma 1, siano regolati ad un tasso di interesse superiore a quello massimo stabilito dal Ministro del tesoro in applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, la contribuzione statale di cui al comma 2 è comunque determinata con riferimento alla rata di ammortamento calcolata con l'interesse nella misura massima consentita.

4. All'attribuzione del contributo statale di cui al comma 2 si provvede secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti.

5. Lo Stato contribuisce alla copertura dei disavanzi 1991 delle aziende di trasporto esercitate in regime di gestione governativa ed in concessione di competenza statale, con erogazione straordinaria di 105 miliardi. Il contributo di cui al presente comma sarà attribuito in proporzione all'ammontare dei disavanzi accertati nei bilanci consuntivi 1991 delle aziende anzidette e corrisposto nell'anno 1993.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 400 miliardi per l'anno 1992, lire 920 miliardi per l'anno 1993 e lire 745 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, a lire 670 miliardi per il 1993 e lire 565 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui) »;

b) quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1993 e lire 180 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento « Sistemazione disavanzi 1991 aziende trasporto (rate ammortamento mutui) » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1992.

Il Presidente supplente della Repubblica

SPADOLINI

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERNINI, *Ministro dei trasporti*
SCOTTI, *Ministro dell'interno.*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
CARLI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.